



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO ANCONA

Via Bocconi, sn - 60125 Ancona - ☎ 071280801 - 📠 0712808002
e mail: comando.ancona@vigilfuoco.it
Ufficio Segreteria Comandante
☎ 07128080216 -207



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-AN
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. **21091** del 27/11/2012

Alla Segreteria Provinciale C.G.I.L.
ANCONA

Alla Segreteria Provinciale - U.I.L.
ANCONA

OGGETTO: attuazione art. 8 c. 6 CCNL 2006 2009 ed accordo nazionale per rinuncia pausa mensa -
Risposta alla nota del 15.11.2012

Si risponde alla nota del 15.11.2011 di codeste Segreterie Provinciali, significando che sull'argomento è stato predisposto da questo Ufficio uno specifico quesito (che si allega in copia) al Ministero dell'Interno, per non adottare provvedimenti che non riguardano le strutture territoriali e che superino il DPR 7.05.2008.

Si vuole evidenziare che l'accordo sottoscritto e la relativa nota nr. 3967/SG 123/1-S166 del 19.08.2011 si riferisce ai soli Uffici dipartimentali.

Non appena il Ministero fornirà i chiarimenti richiesti sarà cura dello scrivente tenere informate codeste OO.SS e conseguentemente attivare il necessario confronto.

Distinti saluti.

CMZ/ms

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dir.^{te} Sup.^{te} VF Ing. Claudio MANZELLA)



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ANCONA
Segreteria Comandante Provinciale



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-AN

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot n.21089 del 27.11.2012

Al Ministero dell'Interno
D.VV.F.S.P.D.C.
Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento.
Piazza Viminale, 1
00184 ROMA

E, p.c.

Al Ministero dell'Interno
D.VV.F.S.P.D.C.
Ufficio del Capo del CNVVF
Piazza Viminale, 1
00184 ROMA

OGGETTO: *Applicabilità della nota Prot. n.3967/SG 123/1 - S 166 del 19.08.2011 dell'Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento per accordi decentrati negli Uffici territoriali del Dipartimento. – Quesito.*

Con più note, che a ogni buon fine si allegano in copia, alcune OO.SS. provinciali hanno richiesto allo scrivente di recepire l'accordo decentrato per il personale del CNVVF in servizio presso gli Uffici del Dipartimento del 26.07.2011, riguardante:

- L'orario di lavoro;
- I limiti di flessibilità in entrata/uscita;
- La possibilità, per il personale che presta più di sei ore giornaliere consecutive, di rinunciare alla pausa e quindi anticipare l'orario d'uscita;

Anche in sede locale, attuando di fatto i contenuti della nota Prot. n.3967/SG 123/1 -S 166 del 19.08.2011 dell'Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento.

In particolare si richiede se, sui contenuti della suddetta nota: *“Nei giorni in cui l'orario di lavoro si protrae oltre le sei ore continuative, è prevista una pausa di almeno 30 minuti, per il recupero delle energie psico-fisiche e l'eventuale consumazione del pasto.*

La pausa deve essere effettuata, preferibilmente, nella fascia oraria compresa tra le ore 13.00 e le ore 15.30 e può essere fruita anche sul posto di lavoro.

Il dipendente può rinunciare volontariamente alla pausa, con atto scritto. La rinuncia alla pausa, così formalizzata, comporta la mancata attribuzione del buono pasto.

Nei giorni in cui il dipendente, in base al proprio orario di lavoro, non sia tenuto ad effettuare il rientro pomeridiano e si trattenga per un periodo di breve durata, per esigenze straordinarie di servizio o per il recupero di permessi/ritardi, non saranno decurtati i 30 minuti previsti per la pausa, qualora non fruita.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente che, ai fini dell' attribuzione ai dipendenti delle misure sostitutive del servizio mensa, richiede lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario per almeno 3 ore continuative”, si possa attivare una contrattazione territoriale, ancorché all’art.8 del DPR 7 maggio 2008 viene palesemente espresso un diritto/dovere del lavoratore: “omissis Dopo massimo 6 ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti. Sono fatte salve le condizioni diversamente disciplinate omissis”.

La norma, nello specifico caso, impone una condotta prescrittiva al lavoratore e non esplicita la facoltà (*o permesso o libertà*) del soggetto lavoratore di effettuare o meno dopo sei ore di lavoro una pausa di almeno 30 minuti.

La facoltà di tenere un comportamento è l'opposto del dovere o dell'obbligo di non tenere quel comportamento, quindi il comportamento che si ha facoltà di tenere è lecito solo in mancanza di una norma che imponga il dovere o l'obbligo di tenere un comportamento. È interessante notare che, mentre in italiano esiste un unico verbo deontico (potere) per riferirsi tanto alla facoltà quanto al potere, altre lingue distinguono le due situazioni: ad esempio, i verbi inglesi “*may*” e “*can*” e i verbi tedeschi “*dürfen*” e “*können*” si riferiscono l'uno alla facoltà, l'altro al potere.

Del resto la norma stessa (*il DPR 7 maggio 2008*) non prevede alcuna facoltà, fatta eccezione per “*quelle condizioni diversamente disciplinate*”; ma dette “*condizioni diversamente disciplinate*” possono essere regolate da un semplice accordo territoriale o lo devono essere da una norma di rango superiore o eguale al DPR?

Sull’argomento coinvolgente i comportamenti dei Comandanti Provinciali datori di lavoro, si richiedono gli indirizzi comportamentali da perseguire, per non far incorrere detti soggetti in atti amministrativi illegittimi, che potrebbero avere ripercussioni sulla salute psicofisica dei lavoratori delle strutture territoriali.

Si ringrazia.

CMZ/cmz

IL COMANDANTE PROVINCIALE

(Dir.^{TE Sup.} RE VF ing. Claudio MANZELLA)

